

Disposizione tecnica di funzionamento n. 01 MCIC

(ai sensi dell'articolo 4 delle Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti, approvate con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica (DGAECE) del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2020)

Titolo	Comunicazioni relative alla procedura di ammissione/esclusione dal MCIC
Riferimenti normativi	Articolo 15, comma 15.1, Articolo 16, comma 16.1, Articolo 17, commi 17.1 e 17.3 ed Articolo 23, comma 23.1 delle Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti.

Publicata in data 3 aprile 2020

1. Premessa

L'articolo 15, comma 15.1, delle Regole prevede che il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalle DTF, una "Domanda di ammissione al mercato", redatta secondo l'apposito modello allegato (Allegato 1) alle Regole di funzionamento del mercato dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (nel seguito: Regole) e corredata della documentazione di cui all'articolo 16 delle medesime Regole, nonché copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto secondo l'apposito modello allegato alle Regole (Allegato 2).

L'articolo 17, comma 17.1, delle Regole prevede che il GME, entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda di ammissione, verificato il possesso dei requisiti e la regolarità della documentazione presentata ai fini dell'ammissione al mercato, comunica al soggetto interessato, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'ammissione ovvero il rigetto della domanda.

L'articolo 17, comma 17.3, delle Regole prevede che il GME, qualora la documentazione presentata ai fini dell'ammissione al mercato sia irregolare o incompleta, comunica al soggetto interessato, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti.

L'articolo 23, comma 23.1, delle Regole prevede che gli operatori, ai fini dell'esclusione dal mercato, inoltrano al GME, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, specifica richiesta scritta indicando nella medesima la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

2. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del GME

Il GME comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC:

- l'avvenuta ammissione dell'operatore al mercato, ovvero il rigetto della domanda di ammissione, entro 15 giorni di calendario dalla data di ricezione della medesima (articolo 17, comma 17.1, delle Regole);
- nel caso di documentazione irregolare o incompleta, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti (articolo 17, comma 17.3, delle Regole).

3. Termini e modalità di invio delle comunicazioni da parte del soggetto richiedente l'ammissione/esclusione al/dal mercato

Il soggetto richiedente l'ammissione al mercato presenta al GME ovvero invia al medesimo, mediante posta ordinaria o corriere o PEC:

- la **domanda di ammissione al mercato**, redatta secondo l'apposito modello allegato alle Regole (Allegato 1), sottoscritta in originale dalla persona fisica (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona fisica) ovvero dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica) - Articolo 15, comma 15.1, lettera a), delle Regole;
- la **dichiarazione, ovvero altra documentazione equivalente**, sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale, **di cui all'articolo 16, comma 16.1, lettera a), delle Regole**;
- nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione al mercato sia una persona giuridica, la **dichiarazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza**, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale, di cui all'articolo 16, comma 16.1, lettera b), delle Regole;
- il **contratto di adesione al mercato**, redatto secondo l'apposito modello allegato alle Regole (Allegato 2), siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, in originale, dalla persona fisica (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona fisica) ovvero dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri (nel caso in cui il soggetto richiedente l'ammissione sia una persona giuridica) - Articolo 15, comma 15.1, lettera b), delle Regole.

L'operatore richiedente l'esclusione dal mercato presenta al GME, ovvero invia al medesimo, mediante posta ordinaria o corriere o PEC, la richiesta di esclusione dal mercato sottoscritta in originale dalla persona fisica (nel caso in cui l'operatore sia una persona fisica), ovvero dal legale rappresentante, o da altro soggetto munito dei necessari poteri (nel caso in cui l'operatore sia una persona giuridica) - Articolo 23, comma 23.1, delle Regole.